



**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Civile III Esecuzioni Immobiliari
G.E. Dott.ssa Antonella Paone**



RGE n° 365/2024

promossa da



contro



Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio

ed

Allegati



LOTTO Unico



1.	Svolgimento delle operazioni peritali.....	pag. 4
2.	Risposte ai quesiti.....	pag. 6
a.	Verifica della documentazione ex art. 567 c.p.c.....	pag. 7
2.1	Identificazione dei diritti reali e dei beni oggetto del pignoramento.....	pag. 9
2.2	Identificazione dei beni componenti ciascun lotto e descrizione materiale dei lotti.....	pag. 13
2.3	Identificazione catastale dei beni pignorati.....	pag. 36
2.4	Schema sintetico-descrittivo dei lotti.....	pag. 46
2.5	Ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione ai beni pignorati.....	pag. 48
2.6	Regolarità edilizia ed urbanistica dei beni pignorati	pag. 51
2.7	Stato di possesso attuale dell'immobile.....	pag. 61
2.8	Vincoli ed oneri giuridici gravanti sui beni.....	pag. 63
2.9	Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.....	pag. 68
2.10	Verifica dell'esistenza di pesi ed oneri di altro tipo.....	pag. 68
2.11	Altre informazioni utili sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.....	pag. 68
2.12	Valutazione dei beni	pag. 69
2.13	Valutazione della quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.....	pag. 79
2.14	Certificato di stato civile, dell'ufficio anagrafe della Camera di Commercio, regime patrimoniale in caso di matrimonio.....	pag. 79



- "A" Ispezioni ipotecarie.....
- "B" Titoli di provenienza.....
 - Notaio A. Monda anno 2003.....
 - Notaio S. Sica anno 1985.....
- "C" Autorizzazioni edilizio-urbanistiche.....
- "D" Certificati.....
- "E" Visure e planimetrie catastali.....
- "F" Preventivo di spesa.....





1. Svolgimento delle operazioni peritali



RGE n ° 365/2024



.....
contro

.....
Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta dal G.E. Dott.ssa Antonella Paone.

PREMESSA

Il rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale ex art. 83, co. 3, c.p.c. e di autorizzazioni G.D., dall'Avv. Nicola Rascio, visto il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna n. 7388/2024 del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di impresa, pubblicata il 24.07.2024, considerata la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, perfezionata con istanza ex art. 156, co. 1, disp. att. c.p.c., depositata dal istante presso la Cancelleria del Tribunale in data 19.04.2024 ed inserita con gli allegati nel fascicolo RGE 365/2024, faceva istanza al GE per disporre la vendita dell'immobile pignorato.

Il G.E. designato, Dott.ssa Antonella Paone, al fine di accertare il valore dei beni e la loro trasferibilità conferiva l'incarico al sottoscritto Arch. Raffaele Vincenzo Cimmino, ponendo i quesiti più avanti elencati.

Al fine di adempiere al mandato ricevuto, il nominato custode Avv. Paolo Buffardi provvedeva a notificare le parti interessate dell'inizio delle operazioni ed in particolare:

- all'esecutato a mezzo raccomandata A/R, all'Avvocato per la parte istante via e-mail, veniva data comunicazione che le operazioni peritali avrebbero avuto inizio il giorno **31.01.2025** alle ore 10:00 sui luoghi oggetto del pignoramento durante il quale, individuato il cespite staggito, venivano effettuati i rilievi metrico e fotografico.

Si rimanda a tal proposito al verbale redatto dal nominato custode giudiziario Avv. Paolo Buffardi.





2. Risposte ai quesiti

a. Verifica della documentazione ex art. 567 c.p.c.

L'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato;

oppure:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di certificazione notarile sostitutiva.

Nel primo caso (certificati delle iscrizioni e trascrizioni), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;

- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (certificazione notarile sostitutiva), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'estratto catastale attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'estratto catastale storico (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione. L'esperto dovrà immediatamente segnalare al G.E. nel modulo di controllo della documentazione se il creditore procedente anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva si sia limitato ad allegare mere ispezioni ipotecarie telematiche contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le visure, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il certificato di stato civile dell'esecutato. In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato. Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine. Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

Il procedente ha depositato in data 04/10/2024 certificazione notarile sostitutiva a firma del Notaio Veronica De Casamassimi che, dallo studio degli atti di provenienza, risulta completa e si estende fino all'atto inter vivos che precede il ventennio.

Le ricerche condotte dal sottoscritto hanno consentito la ricostruzione della provenienza ed hanno confermato quanto evidenziato nella relazione notarile agli atti.



Per la ricostruzione del ventennio che precede il pignoramento si rimanda al par. 2.5

Ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione ai beni pignorati pag. 48 (cfr. Allegato A –

Ispezioni ipotecarie ed Allegato B - Titoli di provenienza).

- Lo scrivente ha acquisito tutti gli atti traslativi inter vivos fino ad individuare sia quello che precede il ventennio che l'atto precedente.

- I dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati sono inseriti correttamente nella depositata certificazione sostitutiva.

- È stato prodotto dallo scrivente:

- il certificato di stato civile dell'esecutato che risulta di stato libero.

(cfr. Allegato D – Certificati).



2.1 Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento. In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore. Al riguardo: - qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto più ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima); - qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto meno ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo. In ordine al secondo profilo (beni pignorati), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2). Al riguardo:

a) nell'ipotesi di "differmità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la differmità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.l.a. catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.l.a. del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.l.a.; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di "differmità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (differmità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastrato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviano alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle differmità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del comune censuario, foglio, p.l.a. e sub catastali. I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione. Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEL. L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di espropriazione per pubblica utilità, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione). In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla formazione – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di uno o

più lotti per la vendita, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno tre confini ed i dati di identificazione catastale (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali). I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella formazione dei lotti, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale. Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto di acquisto trascritto in suo favore ed i dati indicati nell'atto di pignoramento corrispondono agli atti del catasto.

Non sono state riscontrate difformità formali: la provenienza e la titolarità dell'immobile è stata provata da quanto evidenziato negli atti di compravendita acquisiti dallo scrivente unitamente alla ricerca ipotecaria aggiornata (cfr. Allegato A – Ispezioni ipotecarie ed Allegato B – Atti di provenienza).

Da quanto emerso dalle ricerche esperite e dal sopralluogo effettuato, il sottoscritto procede nel relazionare formando un unico lotto.



LOTTO UNICO :

immobile in **Marano di Napoli (NA) via del Mare civ. 44 (viale A Parco La Quercia) – Parco degli Aranci**

■ **Abitazione** nel C.F. **foglio 17 p.IIIa 1018 sub 6** cat. A/7 cl.1, consistenza 8 vani – dati di superficie totale 168 mq, rendita € 805,67 – **piano 1-2**




in ditta:

.....	(Napoli, 13/06/1971) C.F.	Proprietà 1/1
-------	-----------------------------------	---------------




Marano di Napoli (NA) – via del Mare – viale A Parco La Quercia - individuazione del fabbricato





Marano di Napoli (NA) – via del Mare – viale A Parco La Quercia - individuazione del fabbricato



2.2 Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli accessi, delle eventuali pertinenze (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegata alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle pertinenze ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili"). Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso. Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di fondi interclusi (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato. La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato. Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione. In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello stato reale dei luoghi.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

LOTTO UNICO :

immobile in Marano di Napoli (NA) via del Mare civ. 44 (viale A Parco La Quercia) – Parco degli Aranci

■ **Abitazione nel C.F. foglio 17 p.IIIa 1018 sub 6 cat. A/7 cl.1, consistenza 8 vani – dati di superficie totale 168 mq, rendita € 805,67 – piano 1-2**



Abitazione sub 6

- Tipologia catastale: abitazione in villino;
- Accessi: cancello pedonale e carrabile sulla via del Mare (viale A Parco La Quercia);
- Contesto: zona a prevalente carattere residenziale;
- Dotazioni condominiali: scala ed area scoperta comune sub 1 adibita a giardino;
- L'immobile **sub 6** confina a NordOvest con copertura altra proprietà p.Ila 762, a NordEst con area scoperta comune sub 1, a SudEst con altra proprietà p.Ila 513 CT, a SudOvest con altra proprietà stessa p.Ila 1018;



- Il **sub 6** si compone di: accesso al piano terra, soggiorno, cucina-pranzo, due bagni ed una camera e tre ripostigli al piano primo, due camere ed un bagno al piano secondo; i piani sono collegati tra loro da scala interna (catastalmente sub 1 bcnc);

Dispone di affacci verso NordOvest, verso NordEst e verso SudOvest.

L'accesso all'immobile dalla via del Mare è garantito da un cancello carrabile e pedonale, attraversando il viale interno al Parco La Quercia.

È in buone condizioni di manutenzione, ha impianti realizzati sottotraccia, non sono state esibite certificazioni, né l'Attestato di Prestazione Energetica.



Composizione esterna ed interna



Foto 01 – Vista aerea del fabbricato in cui si trova il cespite staggito



Foto 02 – Accesso al viale - A - Parco La Quercia dalla via del Mare civ. 44



Foto 03 – Il vialetto di accesso verso il fabbricato in cui si trova l'immobile staggito.



Foto 04 – Il vialetto di accesso verso il fabbricato in cui si trova l'immobile staggito.



Foto 05 – L'area scoperta comune sub 1- p.Illa 1018



Foto 06 – Il fabbricato ed individuazione del sub 6



6



Coni ottici piano terra





Foto 07 – Piano terra - La scala (sub 1 bcnc) di accesso al sub 6 e di collegamento ai piani



area scoperta altra proprietà stessa p.lla 1018 CT



Coni ottici piano primo

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®


ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 08 – Le scale (sub 1 bcnc) di collegamento ai piani

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 09 – Soggiorno S

ASTE 20
GIUDIZIARIE®



Foto 10 – Cucina-Pranzo K-P



Foto 11 – Cucina-Pranzo K-P



Foto 12 - Cucina-Pranzo K-P



Foto 13 – Disimpegno

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 14 - Bagno B1

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 15 – Ripostiglio 2



Foto 16 – Camera L1



Foto 17 - Bagno B2



Foto 18 - Bagno B2



Foto 19 – Balcone b1 lato NordEst



Foto 20 – Terrazzo lato NordOvest (copertura altra proprietà p.Ila 762)



Foto 21 – Terrazzo lato NordOvest (copertura altra proprietà p.Ila 762)



Foto 22 – Balcone b2 lato SudOvest

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®



area scoperta comune
sub 1 benc



Coni ottici piano secondo

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 23 – Le scale (sub 1 bcnc) di collegamento ai piani

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 24 – Le scale (sub 1 bcnc) di collegamento ai piani



Foto 25 – Le scale (sub 1 bcnc) di collegamento ai piani



Foto 26 – Disimpegno




Foto 27 – Camera L2



Foto 28 – Balcone b3



Foto 29 – Balcone b3



Foto 30 – Bagno B3




Foto 31 – Disimpegno



Foto 32 – Camera L3



Foto 33 – Camera L3



Foto 34 – Camera L3



Foto 35 – Camera L3

Lotto Unico: sub 6

Superficie lorda abitazione – piano primo (vani principali coeff. 1.00)	mq 105,35	mq 105,35			
Superficie lorda abitazione – piano secondo (vani principali coeff. 1.00)	mq 36,86	mq 36,86			
Superficie lorda deposito -piano secondo (Pertinenza esclusiva accessoria comunicante con i vani principali) (vani principali coeff. 0.50)	mq 37,17	mq 18,58			
Superficie balcone b1 coeff. 0,30 fino a 25mq coeff. 0.10 oltre i 25mq	mq 19,78	mq 5,93			
Superficie balcone b2 coeff. 0,30 fino a 25mq coeff. 0.10 oltre i 25mq	mq 12,66	mq 3,80			
Superficie balcone b3 coeff. 0,30 fino a 25mq coeff. 0.10 oltre i 25mq	mq 7,28	mq 2,18			
Superficie commerciale		Mq 172,70			
Esposizione	NordEst – NordOvest - SudOvest				
Condizioni di manutenzione	Ottimo	Mediocre x	Buono	suffic.	Scarso
Caratteristiche strutturali	Struttura con intelaiatura in cemento armato e tompagni in laterizi				
Caratteristiche interne	Ottimo x	Mediocre	Buono	suffic.	Scarso

2.3 Procedere all'identificazione catastale del bene pignorato

L'esperto:

- deve acquisire estratto catastale anche storico per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto). In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;
- deve ricostruire la storia catastale del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato. A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto); - deve precisare l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le variazioni (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe). In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;

- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

LOTTO UNICO :

immobile in Marano di Napoli (NA) via del Mare civ. 44 (viale Parco La Quercia) – Parco degli Aranci

■ **Abitazione** nel C.F. **foglio 17 p.lla 1018 sub 6** cat. A/7 cl.1, consistenza 8 vani – dati di superficie totale 168 mq, rendita € 805,67 – **piano 1-2**



Sono stati acquisiti gli estratti storico-catastale e le corrispondenti planimetrie catastali.

- I dati catastali indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, corrispondono con le risultanze catastali.

- Non sono emerse variazioni riguardanti i dati identificativi che siano state richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio intervenute in momento successivo alla trascrizione del pignoramento.



- L'intestazione dell'immobile – Lotto Unico - corrisponde al reale ed attuale titolare del bene.

- La planimetria catastale del **sub 6** non corrisponde allo stato di fatto rilevato durante l'accesso del 31/01/2025.

- L'immobile staggito è stato edificato su porzione di terreno oggi identificata nel CT al foglio 17 p.IIa 1018.



- Il **sub 6** è stato costituito in data 13/06/2017 per variazione – fusione, ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni, con la soppressione dei **subalterni 3 e 4**; dei subalterni 3 e 4 è stata reperita la corrispondente planimetria catastale.

- I **subalterni 3 e 4** sono stati costituiti in data 04/07/2002 per divisione, diversa distribuzione degli spazi interni, ristrutturazione dell'originario immobile costituito in data 12/12/1983 con protocollo n. 28371 del 1983.


- Non è stata reperita la planimetria catastale dell'originario immobile dal quale per divisione sono scaturiti i subalterni 3 e 4.





Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali - Direttore DR. MATTIA BARRICELLI

Vis. tel.



Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 m
Protocollo pratica: P539713/2025
8-Mag-2025 17:13:8
Comune: (NA) MARANO DI NAPOLI
Foglio: 17

Mappa terreni



Foto tratta dal sito catastomappe.it - catasto mappe su ortofoto satellitari di Google Maps

Si evidenzia la non coincidenza tra la mappa catastale ed il rilievo aerofotogrammetrico.

Vista le rilevate difformità sarà necessario provvedere prima alla verifica e successivamente, vista anche l'incoerenza dei volumi facilmente riscontrabile dalla sovrapposizione mappe catasto su ortofoto satellitari, procedere all'accertamento fisico della consistenza effettuando, con personale tecnico specializzato, un rilievo topografico strumentale adeguato per rilevare gli andamenti planimetrici, altimetrici e punti inaccessibili.

Successivamente sarà necessario presentare un nuovo tipo mappale al preposto ufficio territoriale e procedere alle rettifiche.

Costi per il rilievo topografico strumentale e per la rettifica (costi indicativi)

€ 2.500,00 + CP ed IVA corrente per onorario di un tecnico abilitato spese incluse

TOT €3.172,00



Data: 17/01/2025 - n. T393045 - Richiedente: Telematico



Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Napoli

ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da:	
Iscritto all'albo:	
Geometri	
Prov. Napoli	

Comune di Marano Di Napoli	Protocollo n. NA0223093 del 15/06/2017
Sezione: Foglio: 17 Particella: 1018	Tipo Mappale n. del
Dimostrazione grafica dei subalterni	Scala 1 : 500

Piano Terra




Piano Primo



Piano Secondo



Piano Seminterrato



Elaborato Planimetrico - Catasto dei Fabbricati - Situazione al 17/01/2025 - Comune di MARANO DI NAPOLI (9096) - Foglio 17 Particella 1018 >

Ultima planimetria in atti

Data: 17/01/2025 - n. T393045 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

Data: 30/01/2025 - n. T552865 - Richiedente

**Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Napoli**


Dichiarazione protocollo n. NA0223093ae1 15/06/2017
Planimetria di u.i.u. in Comune di Marano Di Napoli
Viale Parco La Quercia civ. CM

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 17
Particella: 1018
Subalterno: 6


Compilata da:
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Napoli

Scheda n. 1 Scala 1:200


PIANO PRIMO
H.2.90



PIANO SECONDO
H.3.00



PIANO SOPPALCATO



Ultima planimetria in atti

Data: 30/01/2025 - n. T552865 - Richiedente

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Catasto dei fabbricati - Situazione al 30/01/2025 - Comune di MARANO DI NAPOLI (E906) - < Foglio 17 - Particella 1018 - Subalterno 6 >
VIALE PARCO LA QUERCIA n. CM Interno 3 Piano 1-2



A seguito del confronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale si è rilevato che:

- Il sub 6 – non è conforme.

cfr. grafici si seguito allegati



Per la conformità edilizio urbanistica si rimanda al par. 2.6 **Regolarità edilizia ed urbanistica dei beni pignorati pag. 51.**





PIANO TERRA sub 6


<p>Planimetria dello stato di fatto Piano Terra</p>	<p>Planimetria catastale presentata il Piano Terra</p>
	<p><i>Non disponibile</i></p>
	<p>Planimetria catastale presentata il Piano Terra</p>
	<p><i>Non disponibile</i></p>



PIANO PRIMO sub 6

Planimetria dello stato di fatto
Piano primo

Planimetria catastale presentata il 15/06/2017
Piano primo



Planimetria catastale presentata il 04/07/2002
Piano primo (sub 3 soppresso)





PIANO SECONDO sub 6





Planimetria dello stato di fatto

Planimetria catastale presentata il 15/06/2017


Piano Secondo

Piano Secondo



Planimetria catastale presentata il 04/07/2002

Piano primo (sub 4 soppresso)



2.4 Schema sintetico – descrittivo dei lotti

LOTTO UNICO :

immobile in **Marano di Napoli (NA) via del Mare civ. 44 (viale Parco La Quercia) – Parco degli Aranci**

■ **Abitazione** nel C.F. **foglio 17 p.IIIa 1018 sub 6** cat. A/7 cl.1, consistenza 8 vani – dati di superficie totale 168 mq, rendita € 805,67 – **piano 1-2**

- piena proprietà di abitazione composta da piano primo e piano secondo
 - Tipologia catastale: abitazione in villino;
 - Accessi: cancello pedonale e carrabile sulla via del Mare (viale -A- Parco della Quercia);
 - Contesto: zona a prevalente carattere residenziale;
 - Dotazioni condominiali: scala ed area scoperta comune sub 1 adibita a giardino;
 - L'immobile **sub 6** confina a NordOvest con copertura altra proprietà p.IIIa 762, a NordEst con area scoperta comune sub 1, a SudEst con altra proprietà p.IIIa 513 CT, a SudOvest con altra proprietà stessa p.IIIa 1018;
 - Il **sub 6** si compone di: accesso al piano terra, soggiorno, cucina-pranzo, due bagni ed una camera e tre ripostigli al piano primo, due camere ed un bagno al piano secondo; i piani sono collegati tra loro da scala interna (catastalmente sub 1 bcnc);
- Dispone di affacci verso NordOvest, verso NordEst e verso SudOvest.
L'accesso all'immobile dalla via del Mare è garantito da un cancello carrabile e pedonale, attraversando il viale interno al Parco La Quercia.

È in buone condizioni di manutenzione, ha impianti realizzati sottotraccia, non sono state esibite certificazioni.

▪ **sub 6: non conforme** alla planimetria catastale.

■ l'edificazione del fabbricato è avvenuta in virtù di :

- Concessione Edilizia n. 2065 pratica edilizia n. 73/1980, rilasciata dal Comune di Marano di Napoli in data 02/02/1981. Dalle ricerche esperite la suddetta pratica edilizia risultava priva di grafici.
- Successivamente è stata presentata Variante alla CE n. 2065 pratica edilizia n. 73/1980, protocollo n. 10631 del 13/11/1981 pratica edilizia n. 87/1981. Dalle ricerche esperite nella suddetta pratica edilizia risultavano presenti i grafici privi di firme di vidima, inoltre la

suddetta pratica risultava annotata con un rinvio per chiarimenti. Non è stato rinvenuto il suo rilascio.

- È stata rinvenuta Domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi della L. 47/85 n. progressivo 0698779307, incompleta e non espletata: l'unico grafico rinvenuto è rappresentato da una scheda catastale che individua l'abuso che si intendeva sanare. La domanda riguardava lo stenditoio ed il sottotetto al piano secondo per una superficie utile di mq 29,50: i luoghi allo stato attuale risultano variati rispetto a quanto si richiedeva nella domanda di sanatoria, pertanto essa può essere considerata perentoria.

- Risulta agli atti, inoltre, una DIA prot.12290/2015 relativa alla diversa distribuzione degli spazi interni del sub 4, priva di contenuti.

Non sono emersi titoli abilitativi successivi.

Non risulta presente l'Attestato di Prestazione Energetica.

PREZZO BASE D'ASTA Lotto Unico €89.000,00

2.5 Ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione ai beni pignorati.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento. A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;

- può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d'acquisto precedenti laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente. Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali. A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà. In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata). Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti. Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di comunione legale con il coniuge, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto. L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa. Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto mortis causa (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.). Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione. In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo. Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto inter vivos a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità. Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche. Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà. L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale situazione di comproprietà dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati. Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una riserva di usufrutto in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte di quest'ultimo.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI - LOTTO UNICO

- **13 febbraio 2003 atto di compravendita per Notaio Alfonso Monda rep. 152648/21273** trascritto a Napoli 2 il 4/03/2003 nn. 9070/6864 con il quale (Napoli, 13/06/1971), di stato libero, acquistava da (Airola-BN, 16/05/1943) (Napoli, 08/01/1947) la piena proprietà di una porzione di fabbricato in Marano di Napoli (NA) alla via del Mare civ. 44 (Parco degli Aranci) costituita da due unità immobiliari una al piano primo ed una al piano secondo riportate nel CF del Comune di Marano di Napoli al foglio 17 p.IIa 1018 sub 3 e 4.

(cfr. Allegato B – atto Notaio A. Monda anno 2003)

Per la più antica provenienza:

- **22 gennaio 1985 atto di compravendita per Notaio Salvatore Sica rep. 79108/13672** trascritto a Napoli 2 il 24/01/1985 nn. 2237/1876 con il quale (Airola-BN, 16/05/1943) ed (Napoli, 08/01/1947) acquistavano dalla società con sede in Marano di Napoli, la piena proprietà di una unità immobiliare in Marano di Napoli (NA) alla via del Mare civ. 44 (Parco degli Aranci) costituita da un villino distinto con la lettera C/4 costituito da piano cantinato (composto da vano deposito e autorimessa), piano rialzato (composto da soggiorno, cucina e bagno), piano primo (composto da quattro vani,

bagno e ripostiglio) e piano secondo (composto da stenditoio e sottotetto) con annesse due aree a giardino antistante e retrostante l'immobile, riportata nell'UTE di Napoli con scheda registrata il 12/12/1983 al n. 28371.

(cfr. Allegato B – atto Notaio S. Sica anno 1985)



2.6 Regolarità edilizia ed urbanistica dei beni pignorati

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. ____ ; concessione edilizia n. ____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____ DIA n. ____ ; ecc.);
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati. Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato. A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città). In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967. In relazione a fabbricati realizzati in epoca risalente, l'esperto distinguerà tra:

1) fabbricati realizzati prima del 1942 (in Comuni sprovvisti di regolamento edilizio anteriore a tale data), che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali - tenendo conto delle indicazioni di cui in appresso - l'esperto procederà ad un' autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e - in difetto - all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);

2) fabbricati realizzati tra il 1942 ed il 1967: i) fabbricati realizzati nel centro urbano per i quali occorrerà verificare la presenza di una licenza ex art. 31 LU (nella originaria formulazione), in mancanza della quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo; ii) fabbricati realizzati fuori dal centro urbano, che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e - in difetto - all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);

3) fabbricati realizzati dopo il 1967 per i quali occorrerà verificare in ogni caso la presenza di un titolo edilizio in mancanza del quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo. Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione. Nell'ipotesi di difformità e/o modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto. Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;

- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato. In caso di opere abusive l'esperto procederà come segue: anzitutto, verificherà la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa; in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono (sanatoria c.d. speciale), precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);

- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali obblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità); in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate: i.artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate); ii.art. 39 della legge n. 724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate); iii.art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

• verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa. Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – i relativi costi. Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso ordine di demolizione dell'immobile, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso. Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

A seguito delle ricerche effettuate presso il servizio Sportello Unico per l'Edilizia Privata del

Comune di Marano di Napoli è **emerso** che:

■ l'edificazione del fabbricato è avvenuta in virtù di:

- Concessione Edilizia n. 2065 pratica edilizia n. 73/1980, rilasciata dal Comune di Marano di Napoli in data 02/02/1981. Dalle ricerche esperite la suddetta pratica edilizia risultava priva di grafici.

- Successivamente è stata presentata Variante alla CE n. 2065 pratica edilizia n. 73/1980, protocollo n. 10631 del 13/11/1981 pratica edilizia n. 87/1981. Dalle ricerche esperite nella suddetta pratica edilizia risultavano presenti i grafici privi di firme di vidima, inoltre la suddetta pratica risultava annotata con un rinvio per chiarimenti. Non è stato rinvenuto il suo rilascio.

- È stata rinvenuta Domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi della L. 47/85 n. progressivo 0698779307 presentata da (Airola-BN, 16/05/1943), incompleta e non espletata: l'unico grafico rinvenuto è rappresentato da una scheda catastale che individua l'abuso che si intendeva sanare. La domanda riguardava lo stenditoio ed il sottotetto al piano secondo per una superficie utile di mq 29,50; i luoghi allo stato attuale risultano variati rispetto a quanto si richiedeva nella domanda di sanatoria, pertanto essa può essere considerata perenta.

- Risulta agli atti, inoltre, una DIA prot.12290/2015 relativa alla diversa distribuzione degli spazi interni del sub 4 e presentata a nome di Iovine Roberto, priva di contenuti.

COMUNE Di Marano di Napoli		EDILSOFT - WwEdil	
Scheda Pratica			
Dati generali		Oggetto	
Registro	Denunce	DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI	
Tipo pratica	Denuncia inizio attività (SCIA) (CILA)		
Protocollo	12290	Presentata il	28/07/2015
Ubicazione	VIA DEL MARE N° 44		
Tipo intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
Situazione	Accolta		
Responsabile del Procedimento		Istruttore Tecnico	
Richiedenti			
		VIA DEL MARE, 44 Marano Di Napoli PR:NA	
Progettisti			
		VIA SAN VITO, 12 FRAGNETO MONFORTE PR:BN	
Direttore lavori		Imprese	
Identificazione catastale			
Zona PRG: B21 - Zona omogenea del piano di lottizzazione CENSUARIA: UNICA, FOGLIO: 17, MAPPALE: 1018, SUBALTERNO: 4			
Richieste d'integrazione			
Documenti richiesti COMPLETATI		Documenti richiesti NON COMPLETATI	
Pareri			
Numero Commissione	Data seduta	Riassunto	
Numero A.S.L.	Data Parere	Riassunto	
Numero Ufficio Tecnico	Data Parere	Riassunto	
Provvedimento		Lavori	
Situazione	Accolta	Data inizio lavori	//
Numero	In data 27/08/2015	Data Fine lavori	//
Agibilità			
Indefinita	Data presentazione:	//	Autodichiarazione //
Data 29/04/2025		Classe: Ricerca	



Non sono emersi titoli abilitativi successivi



(cfr. Allegato C – Autorizzazioni edilizio-urbanistiche).


L'unico titolo edilizio di cui è stato rinvenuto il rilascio da parte del Comune di Marano di Napoli è la CE n. 2065 pratica edilizia n. 73/1980, rilasciata in data 02/02/1981, che, come già detto risulta priva di grafici.

Il successivo titolo presentato, di cui non è stato rinvenuto il rilascio, è la Variante alla CE n. 2065 pratica edilizia n. 73/1980, protocollo n. 10631 del 13/11/1981 pratica edilizia n. 87/1981. I grafici allegati a detta richiesta sono stati messi a confronto con lo stato di fatto rilevato durante l'accesso del 31.01.2025.


L'immobile sub 6 (ex sub 3 e sub 4, soppressi) risulta difforme da quanto si rinviene nei grafici allegati alla Variante.

Dal confronto tra lo stato di fatto ed i grafici allegati alla Variante alla CE n. 2065 pratica edilizia n. 73/1980, protocollo n. 10631 del 13/11/1981 pratica edilizia n. 87/1981, non rilasciata, emerge che:





Stralcio dai grafici allegati alla Variante alla CE n. 2065 pratica edilizia n. 73/1980, protocollo n. 10631 del 13/11/1981 pratica edilizia n. 87/1981 – piano terra – pianta tipo



(b)

Planimetria dello stato di fatto – piano terra




Si rileva, precisando che si tratta di planimetrie tipo, per cui l'immobile di riferimento nel grafico è quello centrale:


- la scala è comune a tutti i piani, pertanto, nello stato di fatto l'ingresso al sub 6 è stato realizzato attraverso una zona comune ai piani, dal piano terra al piano secondo, (in quanto originariamente il fabbricato era rappresentato da un'unica unità immobiliare).
- La parte anteriore di accesso (a) risulta occupare nello stato di fatto una superficie maggiore rispetto a quanto rilevato nei grafici della Variante.
- La parte posteriore della scala (b), occupata dallo smonto intermedio, risulta con una forma geometrica diversa da quanto si rileva nei grafici della Variante.

Visto che la scala risulta essere classata come bene comune non censibile, quindi comune al sub 6 ed alla proprietà aliena posta al piano terra, risulta necessaria la parzializzazione dell'immobile staggito con la realizzazione di un muro di chiusura al piano primo e la posa in opera di un portoncino di ingresso autonomo rispetto all'accesso che attualmente avviene a piano terra.





Stralcio dai grafici allegati alla Variante alla CE n. 2065 pratica edilizia n. 73/1980, protocollo n. 10631 del 13/11/1981 pratica edilizia n. 87/1981 – piano primo – pianta tipo



Planimetria dello stato di fatto – piano primo

Si rileva, precisando che si tratta di planimetrie tipo per cui l'immobile di riferimento nel grafico è quello centrale da considerare libero a sinistra:

- la scala è comune a tutti i piani, pertanto, nello stato di fatto l'ingresso al sub 6 è stato realizzato attraverso una zona comune ai piani dal piano terra al piano secondo (in quanto originariamente il fabbricato era rappresentato da un'unica unità immobiliare).
- La parte posteriore della scala (b), occupata dallo smonto intermedio, risulta con una forma geometrica diversa da quanto si rileva nei grafici della Variante.
- La parte evidenziata in verde (c) risulta occupare nello stato di fatto una superficie maggiore rispetto a quanto rilevato nei grafici della Variante.
- Il terrazzo evidenziato in viola (d) non trova riscontro visto che è stato realizzato sulla copertura di un immobile di proprietà aliena edificato su altra particella, non oggetto di pignoramento.
- Le aperture prospicienti il terrazzo dovranno essere ridimensionate e poste a un'altezza dal piano di calpestio non inferiore ai 200 cm (vedute indirette su altra proprietà).



È stata realizzata un'apertura sul balcone b1 a servizio del bagno B1.

- Sono state modificate le aperture prospicienti il balcone b2.
- I balconi sono stati realizzati con forma e dimensioni diversi
- La diversa distribuzione degli spazi interni

Visto che il terrazzo è stato realizzato su proprietà aliena, è necessario prevedere la separazione dei due balconi afferenti all'immobile staggito rispetto ad esso mediante la posa in opera di idonei pannelli separatori.

ASTE GIUDIZIARIE
PIANO SECONDO

ASTE GIUDIZIARIE



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

Planimetria dello stato di fatto – piano secondo

Si rileva, precisando che si tratta di prospetti e sezioni tipo per cui l'immobile di riferimento nel grafico è quello centrale:

- Tra il piano primo ed il piano secondo è stato realizzato il taglio del solaio per consentire di avere un ambiente a tutta altezza nella zona cucina



- Per la realizzazione della camera L3 è stato invece abbassato il solaio interpiano



Per cui gli ambienti sottostanti (la zona pranzo, il disimpegno, i ripostigli rip 1 e rip 2, il bagno B2) risultano avere un'altezza libera inferiore a quella consentita per legge ¹.

¹ Art. 1 DM 5 luglio 1975

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
(misure derogabili per gli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, in forza dell'art. 10, comma 2-bis, della legge n. 120 del 2020)



L'assenza di grafici autorizzati nell'originaria e rilasciata CE n. 2065 pratica edilizia n. 73/1980, non consente di individuare con precisione quali siano le parti autorizzate dell'immobile staggito, visto che la variante alla suddetta CE, completa di grafici, non risulta rilasciata.



Pertanto, alla luce anche delle molteplici e rilevanti difformità riscontrate, lo scrivente procede nella stima del valore d'uso.



**FERMA OGNI SUCCESSIVA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO,
CON TUTTE LE CONSEGUENZE DEL CASO CHE, ALLO STATO, LO SCRIVENTE
NON PUO' INDIVIDUARE E PREVEDERE.**





2.7 Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.



L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal debitore esecutato o da soggetti terzi. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo. In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione. Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate: in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato; in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Alla data di accesso, come risulta dal verbale redatto dal nominato custode giudiziario

Avv. Paolo Buffardi, l'immobile risultava occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare.



2.8 Vincoli ed oneri giuridici gravanti sui beni.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di procedimenti giudiziari civili relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di regolamento condominiale e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli atti impositivi di servitù sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari. In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di sequestro penale (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura. In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

- non vi sono pendenze di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati;
- non vi sono procedimenti giudiziari civili relativi ai medesimi beni pignorati;
- non sono presenti provvedimenti giudiziari di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- non vi sono provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- risulta istituita regolare amministrazione condominiale;
- non sono emersi atti impositivi di servitù sul bene pignorato.

ONERI E VINCOLI A CARICO DELL'ACQUIRENTE

1) Oneri condominiali: il condominio Parco degli Aranci risulta gestito dall'amm.re pt Dott.il quale su richiesta dello scrivente, ha fatto pervenire la seguente specifica, dalla quale si evince che:

- la quota condominiale mensile ordinaria relativa all'immobile staggito ammonta ad € 45,00

- le pendenze ammontano ad € 2.835,56 (aggiornate al 06.05.2025); visto che

Ai sensi dell'art. 63 comma 4 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e quello precedente. Delle spese condominiali precedenti all'anno anteriore alla vendita ne risponde invece solo il venditore. Per le restanti spese successive all'anno del rogito notarile ne risponderà in via esclusiva solo l'acquirente.

verrà detratto dal valore di stima dell'immobile la somma di € 1.080,00 corrispondente a 24 mesi che precedono la data della stima.



Via Lazio 31/A 80016 Marano di Napoli



Pec. carlo.derosa@pec.it

Mail. infocondominiderosa@gmail.com

PARCO DEGLI ARANCI
VIA DEL MARE
80016 MARANO NA


Marano di Napoli, li 06/05/2025

**Oggetto: Avviso di pagamento quote condominiali**

Spett.le



Le rimetto in allegato, per l'unità TAB A/11 del Condominio PARCO DEGLI ARANCI, il riepilogo delle somme da versare pari a **Euro 2,835,56**. La invito pertanto a regolarizzare l'ammontare scaduto, onde consentire i pagamenti ai fornitori del condominio (ditta di pulizie/Enel/manutenzione, ecc).

Il versamento potrà essere fatto su CREDEM MARANO

Riepilogo nel dettaglio la Sua attuale posizione:


Scadenza	Descrizione	Da versare
	Es. CONDOMINIALE 2023	
01/01/2023	Rata n. 1 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/02/2023	Rata n. 2 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/03/2023	Rata n. 3 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/04/2023	Rata n. 4 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/05/2023	Rata n. 5 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/06/2023	Rata n. 6 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/07/2023	Rata n. 7 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/08/2023	Rata n. 8 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/09/2023	Rata n. 9 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/10/2023	Rata n. 10 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/11/2023	Rata n. 11 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
01/12/2023	Rata n. 12 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	45,00
29/12/2023	Saldi prec. 22 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2023)	1,162,35
	Es. CONDOMINIALE 2024	
20/01/2024	Rata n. 1 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
20/02/2024	Rata n. 2 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
20/03/2024	Rata n. 3 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
20/04/2024	Rata n. 4 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
20/05/2024	Rata n. 5 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
20/06/2024	Rata n. 6 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
20/07/2024	Rata n. 7 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

20/08/2024	Rata n. 8 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
20/09/2024	Rata n. 9 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
20/10/2024	Rata n. 10 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
20/11/2024	Rata n. 11 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
20/12/2024	Rata n. 12 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2024)	45,00
	Es. CONDOMINIALE 2025	
01/01/2025	Rata n. 1 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2025)	45,00
01/02/2025	Rata n. 2 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2025)	45,00
01/03/2025	Rata n. 3 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2025)	45,00
01/04/2025	Rata n. 4 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2025)	45,00
01/05/2025	Rata n. 5 (TAB A/11 - CONDOMINIALE 2025)	45,00
	Es. LAVORI STRAORD. IMPIANTO ILLUMINAZIONE	
01/01/2021	Rata n. 1 (TAB A/11 - LAVORI STRAORD. IMPIANTO ILLUMINAZIONE)	368,21
TOTALE		2.835,56

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

Qualora avesse già provveduto ad effettuare il versamento, la presente è da considerarsi nulla.
Con l'occasione le porgo i miei più distinti saluti.

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

**ONERI E VINCOLI CANCELLATI O COMUNQUE REGOLARIZZATI NEL CONTESTO
DELLA PROCEDURA**

Nel ventennio anteriore la trascrizione del presente pignoramento, il bene staggito ha formato oggetto delle seguenti formalità:

1) **trascrizione** del **03/08/2021** ai nn. 40413/30070 – **sequestro conservativo del Tribunale di Napoli** rep. 12079 del 22/07/2021 a favore delcon sede in Marano di Napoli e contro (Napoli, 13/06/1971) per la quota di 1/1 di piena proprietà, gravante sull'immobile nel CF al foglio 17 p.IIa 1018 sub 6;

- **annotazione n. 3621 del 17/09/2024 – sentenza di condanna esecutiva**

2) **Iscrizione** del **15/12/2020** ai nn. 48142/6343 – ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo rep. 4252/2020 del 3/12/2020 del Tribunale di Napoli Nord a favore di con sede in Parma e contro (Napoli, 13/06/1971) per la quota di 1/1 di piena proprietà, gravante sull'immobile nel CF al foglio 17 p.IIa 1018 sub 6.

Le ricerche ipotecarie condotte corrispondono a quanto rilevato nella depositata certificazione notarile (cfr. Allegato A – Ispezioni Ipotecarie)

3) **Difformità urbanistico-edilizie / Difformità catastali:** per le specifiche si rimanda al par. **2.6 Regolarità edilizia ed urbanistica dei beni pignorati** pag. 51.



2.9 Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

I beni pignorati non ricadono su suolo demaniale.



2.10 Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati. In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato). All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto privato (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto). Laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto pubblico, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania). In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.



Non sono emersi pesi od oneri di altro tipo.



2.11 Fornire ogni altra informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori all'adempimento della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.



Nulla.



2.12 Valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il valore di mercato dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa. In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (Market Approach), di capitalizzazione del reddito (Income Approach) e del costo (Cost Approach), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie. A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.). Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimi e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima. **IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."** Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute. L'esperto **NON DEVE MAI** detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi). Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili, l'esperto procederà come segue:

- nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;
- nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene. Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un prezzo base d'asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato. In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:
- immediata disponibilità dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.



Valutazione: sistema per capitalizzazione dei redditi

Vista la particolare caratteristica dell'immobile oggetto di esecuzione, ai fini della valutazione il sottoscritto sceglie di applicare il metodo della capitalizzazione finanziaria (o **Income approach**).

Il procedimento per capitalizzazione del reddito comprende i metodi di capitalizzazione del reddito che giungono al valore di mercato considerando la capacità degli immobili di generare benefici monetari. Il procedimento per capitalizzazione del reddito si basa sulla trasformazione del reddito di un immobile in valore capitale attraverso il saggio di capitalizzazione. Il procedimento per capitalizzazione del reddito si articola: nel metodo della capitalizzazione diretta (direct capitalization); nel metodo della capitalizzazione finanziaria (yield capitalization); nell'analisi del flusso di cassa scontato (discounted cash flow analysis). Il metodo della capitalizzazione diretta converte in modo diretto il reddito di un immobile nel valore di mercato, dividendo il reddito annuo per un saggio di capitalizzazione, oppure moltiplicandolo per un fattore.

Per la determinazione dei benefici economici attesi si utilizzano i redditi netti, futuri, ordinari, costanti, continuativi e medi detraendo dal reddito lordo ordinario tutte le spese di gestione a carico del proprietario (spese di manutenzione, spese per servizi, imposte, etc.)



Determinazione del Valore locativo

Per la determinazione del valore locativo occorrerà procedere alla definizione del calcolo delle superfici utili e commerciali dell'immobile così come nello stato di fatto, pertanto:

$$R_n = (RI - Sp) : R$$

R_n = Reddito netto

RI = Reddito lordo

La determinazione del Reddito lordo fornirà il parametro relativo al valore locativo/annuo del bene alla data della stima.

Superficie commerciale Lotto unico: sub 6 – stato di fatto

Superficie lorda abitazione – piano primo (vani principali <i>coeff. 1.00</i>)	mq 105,35	mq 105,35
Superficie lorda abitazione – piano secondo (vani principali <i>coeff. 1.00</i>)	mq 36,86	mq 36,86
Superficie lorda deposito -piano secondo (<i>Pertinenza esclusiva accessoria comunicante con i vani principali</i>) (vani principali <i>coeff. 0.50</i>)	mq 37,17	mq 18,58
Superficie balcone b1 <i>coeff. 0,30 fino a 25mq</i> <i>coeff. 0.10 oltre i 25mq</i>	mq 19,78	mq 5,93
Superficie balcone b2 <i>coeff. 0,30 fino a 25mq</i> <i>coeff. 0.10 oltre i 25mq</i>	mq 12,66	mq 3,80
Superficie balcone b3 <i>coeff. 0,30 fino a 25mq</i> <i>coeff. 0.10 oltre i 25mq</i>	mq 7,28	mq 2,18
Superficie commerciale		Mq 172,70

A questo punto si può procedere alla stima per capitalizzazione del reddito.

Le agenzie (Borsino immobiliare della provincia di Napoli) forniscono un valore locativo di immobili simili pari a 4,42 €/mq (fascia media) (cfr. Borsino Immobiliare della Provincia di Napoli), mentre l'OMI fornisce un valore locativo medio di immobili simili pari a 5,25 €/mq (cfr. OMI della Provincia di Napoli),

Ai fini della valutazione verrà considerato il valore medio che scaturisce dalle due valutazioni e la superficie dello stato di fatto:

Valore locativo medio: 4,835 €/mq

Superficie stato di fatto = mq 172,70

Reddito mensile = € 4,835 x 172,70 mq = € 835,00

Ral (reddito annuale lordo) = € 835,00 x 12 = € 10.020,00

Ral - Spese = Rna (Reddito netto annuale)

Considerando quanto pubblicato nei manuali di Estimo, si considera il valore medio offerto (24%)

Le spese in detrazione

Spese	Forte, De Rossi			Realfonzo			Michieli		
	min	max	media	min	max	media	min	max	media
Manutenzione	2	4	3	2	6	4	4	8	6
Servizi	2	5	3,5	2	5	3,5	5	8	6,5
Improduttività	1	4	2,5	1	3	2	2	3	2,5
Assicurazioni	0	0,5	0,25	0,5		0,5	1	2	1,5
Reintegrazione	0	1	0,5	0,5	2,5	1,5	2	3	2,5
Amministrazione	0	3	1,5	0,5	3,0	1,75	2	4	3
Imposte	7	11	9	11,3		11,25	10	15	12,5
Totale	12	28,5	20,25	17,8	30,3	24	26	43	34,5

Spese = 24% = € 2.404,80

Rna (reddito netto annuale) = Ral - Spese = € 10.020,00 - € 2.404,80 = € 7.615,20

Determinazione del Saggio di capitalizzazione r

La determinazione del saggio di capitalizzazione fa solitamente riferimento ad un valore medio, ricavato da analisi statistiche su dati relativi a centri di differenti caratteristiche urbane e demografiche. Il metodo proposto dall'Orefice prevede un campo di oscillazione del saggio di capitalizzazione medio in funzione delle dimensioni del centro abitato:

	min	max
Centri di grande dimensione	0,50 %	4,50 %
Centri di media dimensione	1,50 %	5,50 %
Centri di limitata dimensione	2,00 %	6,00 %

Si assumerà come saggio di capitalizzazione medio r_m la media aritmetica fra i valori minimo e massimo riportati in tabella, a seconda delle dimensioni del centro abitato.

Il saggio di capitalizzazione r si ricava effettuando una serie di aggiunte o detrazioni derivanti dal giudizio attribuito alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche di localizzazione	1)	Ubicazione dell'immobile rispetto al centro urbano. Livello dei collegamenti e del servizio dei trasporti.
	2)	Presenza di attrezzature collettive a distanza pedonale (scuole, mercati, edifici pubblici etc.).
	3)	Qualificazione dell'ambiente esterno. Idoneità insediativa. Previsioni di peggioramenti o miglioramenti ambientali.
	4)	Livello di inquinamento ambientale. Presenza di verde pubblico o privato.
	5)	Disponibilità di spazi pubblici o privati utilizzabili a parcheggio.
Caratteristiche di posizione	6)	Caratteristiche di panoramicità.
	7)	Caratteristiche di prospicienza e di luminosità.
	8)	Quota rispetto al piano stradale.
	9)	Dimensioni subordinarie o superordinate degli spazi coperti o scoperti.
Caratteristiche tipologiche	10)	Grado di rifinitura interna ed esterna. Livello tecnologico e di efficienza degli impianti.
	11)	Necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sicurezza delle situazioni strutturali.
	12)	Età dell'edificio.
Caratteristiche produttive	13)	Possibilità di dilazioni nei pagamenti (anche per la presenza di mutui edilizi).
	14)	Suscettibilità di trasformazioni, adattamenti e modifiche di destinazione.

NB si prenderanno in considerazione solo le caratteristiche aderenti all'immobile da stimare

1)	Ubicazione dell'immobile rispetto al centro urbano. Livello dei collegamenti e del servizio dei trasporti.	
1a)	Ubicazione dell'immobile rispetto al centro urbano. $\pm 0,15$ %	
	Distanza da una via o piazza principale:	
	Meno di 100 metri	-0,15 %
	Meno di 250 metri	-0,10 %
	Meno di 500 metri	-0,05 %
	Meno di 1000 metri	+0,05 %
	Oltre i 1000 metri	+0,15 %

1b) Livello dei collegamenti e del servizio dei trasporti ± 0,07 %

Vie servite dagli autobus pubblici:	
Presente una sola linea	-0,03 %
Presenti due o più linee	-0,07 %
Vie non servite dagli autobus pubblici:	
Linea assente: fermata entro 100 metri	-0,02 %
Linea assente: fermata entro 500 metri	+0,02 %
Linea assente: fermata oltre i 500 metri	+0,07 %

3) Qualificazione dell'ambiente esterno. Idoneità insediativa. Previsioni di peggioramenti o miglioramenti ambientali.

Qualificazione dell'ambiente esterno:	
Scarso	+0,06 %
Mediocre	+0,03 %
Sufficiente	0,00 %
Buono	-0,03 %
Ottimo	-0,06 %
Idoneità insediativa:	
Scarso	+0,06 %
Mediocre	+0,03 %
Sufficiente	0,00 %
Buono	-0,03 %
Ottimo	-0,06 %
Previsioni di miglioramenti ambientali:	
Scarso	+0,06 %
Mediocre	+0,03 %
Sufficiente	0,00 %
Buono	-0,03 %
Ottimo	-0,06 %

4) Livello di inquinamento ambientale. Presenza di verde pubblico o privato.

Giudizio sul livello di inquinamento ambientale:	
Scarso	+0,04 %
Mediocre	+0,02 %
Sufficiente	0,00 %
Buono	-0,02 %
Ottimo	-0,04 %
Giudizio sulla presenza di verde pubblico:	
Scarso	+0,04 %
Mediocre	+0,02 %
Sufficiente	0,00 %
Buono	-0,02 %
Ottimo	-0,04 %

5) Disponibilità di spazi pubblici o privati utilizzabili a parcheggio.	
Disponibilità di spazi utilizzabili a parcheggio:	
Scarsa	+0,06 %
Mediocre	+0,03 %
Sufficiente	0,00 %
Buona	-0,03 %
Ottima	-0,06 %

8) Quota rispetto al piano stradale.	
Quota rispetto al piano stradale:	
Piano terra	+0,08 %
Primo piano	+0,04 %
Piano intermedio	0,00 %
Ultimo piano	-0,04 %
Piano attico	-0,08 %

10) Grado di rifinitura interna ed esterna. Livello tecnologico e di efficienza degli impianti.	
Grado di rifinitura interno:	
Mediocre	+0,06 %
Ordinario	+0,02 %
Sufficiente	0,00 %
Discreto	-0,02 %
Buono	-0,04 %
Ottimo	-0,06 %
Grado di rifinitura esterno:	
Mediocre	+0,06 %
Ordinario	+0,02 %
Sufficiente	0,00 %
Discreto	-0,02 %
Buono	-0,04 %
Ottimo	-0,06 %
Livello tecnologico degli impianti:	
Scarso	+0,04 %
Mediocre	+0,02 %
Sufficiente	0,00 %
Discreto	-0,01 %
Buono	-0,03 %
Ottimo	-0,04 %

11)	Necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sicurezza delle situazioni strutturali.	
Stato di conservazione interno:		
Scarso		+0,06 %
Mediocre		+0,03 %
Sufficiente		0,00 %
Discreto		-0,02 %
Buono		-0,04 %
Ottimo		-0,06 %
Stato di conservazione esterno:		
Scarso		+0,06 %
Mediocre		+0,03 %
Sufficiente		0,00 %
Buono		-0,03 %
Ottimo		-0,06 %

12)	Età dell'edificio.	Da -0,10 % a + 0,10 %
-----	--------------------	-----------------------

il giudizio massimo (+0,10 %) agli immobili realizzati o ristrutturati totalmente da non più di cinque anni.

Per quelli realizzati o ristrutturati da sei a quindici anni, si aggiunge + 0,01 con cadenza biennale; con cadenza annuale per età superiore ai sedici anni.

dall'applicazione dei coefficienti

saggio di capitalizzazione $r = 3,89 \% = 0,0389$

arrotondo e considero $r = 0.04$



La capitalizzazione è un'operazione che si configura come una sommatoria dei redditi futuri che equivale all'accumulazione iniziale di n annualità costanti e posticipate.

Prendendo n = 20 le annualità di riferimento, la formula di riferimento per redditi costanti e limitati è:

$$V_x = R \frac{q^n - 1}{rq^n}$$

$$, \frac{q^n - 1}{rq^n}$$

dove $\frac{q^n - 1}{rq^n}$ è preso dalle tavole finanziarie e per 20 annualità è pari a 13,59

$$V = 7.615,20 \times 13,59 \text{ (a 20 anni)} = \text{€ } 103.490,57$$





Tenendo conto delle decurtazioni da effettuare (cfr. par. 2.6 Regolarità edilizia ed urbanistica dei beni pignorati)

valore d'uso del Lotto Unico: € 103.490,57

A detrarre:



Costi per il rilievo topografico strumentale e per la rettifica (costi indicativi)

€ 2.500,00 + CP ed IVA corrente per onorario di un tecnico abilitato spese incluse



TOT € 3.172,00



Costi per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) e libretto degli impianti

€ 300,00 + CP + IVA per onorario di un tecnico abilitato

TOT € 380,64



Costi per la separazione del cespite dalle parti comuni e parti aliene (cfr. Allegato F – Preventivo di spesa)

€ 7.850,00 + IVA



TOT € 9.577,00



Condominio

TOT € 1.080,00

Totale: € 3.172,00 + € 380,64 + € 9.577,00 + € 1.080,00 = € 14.209,64



€ 103.490,57 - (€ 14.209,64) = € 89.280,93



arrotondato € 89.000,00 PREZZO BASE Lotto Unico

2.13 Valutazione della quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota). L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Il pignoramento non ha avuto ad oggetto una quota indivisa.

2.14 Certificato di stato civile, dell'ufficio anagrafe della Camera di Commercio, regime patrimoniale in caso di matrimonio.

Acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio. In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando certificato di residenza storico rilasciato dal competente ufficio comunale. L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato. In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto. Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni. L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite. In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato. Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì certificato della Camera di Commercio.

- È stato prodotto:

il certificato di stato civile dell'esecutato che risulta di stato libero.

(cfr. Allegato D – Certificati).

A questo punto il sottoscritto esperto stimatore rimette all'attenzione di codesto Ill.mo G.E. le risultanze dell'attività sin qui svolta estesa nella presente relazione composta da n. 80 pagine e relativi allegati, personalmente redatta con sistema elettronico.

Nel ringraziarLa vivamente per la fiducia accordata, si porgono deferenti ossequi.

Aversa, li 08/05/2025

L'esperto stimatore
(Arch. Raffaele V. Cimmino)

